



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il G.E.

Letti gli atti del procedimento n. 841/1994 r.g.e.;

vista la relazione del Professionista già delegato con cui ha rappresentato che i precedenti tentativi di vendita sono andati deserti;

ritenuto che, all'esito di quanto relazionato dal delegato, sia opportuna l'offerta in vendita dell'immobile in unico lotto;

ritenuta l'opportunità di proseguire nelle attività di vendita;

applicati gli artt. 559 - 569 - 591 bis c.p.c., 179 *ter* disp. att. c.p.c.;

p.q.m.

I.- DISPONE che il Delegato, al quale viene prorogato l'incarico di mesi 12, proceda ad ulteriori due tentativi di vendita senza incanto, senza riduzione, per il primo tentativo, e, per il secondo, con riduzione del prezzo base nella misura del 20% rispetto a quello della precedente vendita andata deserta e gli attribuisce sin d'ora ove necessario ulteriore fondo spese di € 1.000,00 per ogni ulteriore tentativo a carico del creditore precedente. In caso di omesso versamento dell'acconto, il Delegato ne farà tempestiva segnalazione al GE con apposita istanza sì da valutare la sussistenza del concreto interesse alla prosecuzione della procedura.

Il delegato è fin d'ora autorizzato ad utilizzare per gli adempimenti relativi alla vendita le somme esistenti sul c/c bancario intestato alla procedura e versate a qualsiasi titolo.

L'efficacia del presente ordine di vendita è comunque sottoposta alla condizione dell'avvenuta notifica a cura del creditore diligente o del Delegato dell'avviso ai sensi dell'art. 498 c.p.c. Il Delegato ne dovrà curare la verifica prima dell'inizio delle operazioni di vendita.

II.- DISPONE che le operazioni relative alla vendita si svolgano secondo le modalità precisate come di seguito.

1. Avviso di vendita

- a) Per l'identificazione e la descrizione del bene si farà espresso riferimento alla stima dell'Esperto in atti.
- b) Il prezzo-base sarà quello indicato conclusivamente nella perizia di stima (salva diversa determinazione preventiva del GE, assunta in esito alle osservazioni delle parti o alla scelta tra stime alternative proposte dall'Esperto).
- c) L'ammontare dell'offerta minima ammessa ai sensi dell'art. 571 co. 2 c.p.c. (somma inferiore al prezzo-base di non oltre un quarto) dovrà essere specificamente indicato.
- d) Si informerà dell'esclusione della possibilità di rateizzazione del prezzo.
- e) Il Professionista, ove risulti delegato per più di una procedura, dovrà fissare per lo stesso giorno la vendita per almeno due procedure, in modo da non permettere che con il deposito dell'offerta sia identificata di fatto la procedura alla quale la stessa si riferisce.

2. Pubblicità

Della vendita deve darsi pubblica notizia nei modi seguenti.

- a) Almeno settanta giorni prima della data della vendita, il Delegato richiederà direttamente allo staff della



società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. presente presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Bari (Piazza De Nicola piano 2° stanza Y, email: esecuzioni.bari@astegiudiziarie.it; orario: lun.-ven., dalle 9.00 alle 12.00), la pubblicazione della vendita sul portale nazionale www.astegiudiziarie.it, sul sito ufficiale del Tribunale www.tribunale.bari.it e sul sito distrettuale www.giustizia.bari.it, la cui gestione tecnica è affidata alla società. La richiesta di pubblicazione è unica per i predetti siti. Il Professionista delegato è tenuto a compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di pubblicazione presente sul sito www.astegiudiziarie.it, nella sezione "Modalità di pubblicazione" ("modulo di pubblicazione su internet"), che consegnerà unitamente all'avviso di vendita, allo staff della società presente presso la Cancelleria EEII del Tribunale. La pubblicazione dell'avviso e dell'ulteriore documentazione già depositata presso la Cancelleria (ordinanza di delega, relazione di stima, eventuali fotografie e planimetrie) sarà effettuata a cura di Aste Giudiziarie almeno 60 giorni prima della data della vendita. Per le responsabilità connesse al trattamento dei dati ai fini della normativa sulla privacy e le responsabilità connesse alla corretta esecuzione degli adempimenti previsti per la pubblicazione sui predetti siti, la società accetterà le richieste di pubblicazione esclusivamente dal Professionista incaricato. Il Professionista avrà cura di comunicare l'esito di ciascun esperimento di vendita, rispondendo alla email inviata dallo staff di Astegiudiziarie.it all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso dichiarato.

- b) Almeno 45 giorni prima della data della vendita (con indicazione anche dei giorni prestabiliti per la visita dell'immobile), l'avviso sarà inserito, per una volta sola, sul quotidiano di informazione locale avente i requisiti di cui all'art. 490, co.3, cpc, **a cura di operatore professionale – scelto dal delegato, secondo criteri di economicità ed efficienza – che, al fine di razionalizzare i costi ed ottimizzare la pubblicità, provvederà anche alla redazione dell'estratto per la pubblicità e alle seguenti ulteriori pubblicità: affissione di 30 manifesti nel comune ove è sito l'immobile in vendita - in ipotesi di comuni diversi dal capoluogo; invio dell'estratto, attraverso il servizio di Postal Target, ai residenti nelle adiacenze dell'immobile staggito.**

- c) **I soggetti incaricati della pubblicità della vendita daranno corso alla pubblicità solo previo pagamento dell'importo dovuto.**

3. Offerte di acquisto

a) L'offerta di acquisto dovrà essere presentata in busta chiusa indirizzata al Professionista Delegato per la vendita, senza alcuna indicazione della procedura esecutiva alla quale l'offerta si riferisce, entro l'ora stabilita del giorno precedente la data della vendita secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 571 c.p.c.

b) L'offerta dovrà contenere:

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile, il quale dovrà anche presentarsi il giorno e nel luogo fissato per la vendita per la partecipazione all' eventuale gara (se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare), nonché una fotocopia del documento di identità;
- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di esclusione dell' offerta, inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo-base della vendita cui si procede;
- il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, comunque non superiore a 120 giorni (in mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 120 giorni dalla aggiudicazione), esclusa ogni rateizzazione;
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.



c) Con l'offerta dovranno essere effettuati depositi mediante assegni circolari intestati alla procedura (da inserire nella busta chiusa) di importo non inferiore al decimo del prezzo proposto, a titolo di cauzione.

d) L'offerta presentata è irrevocabile, salvo i casi previsti dall'art. 571, co. 3, c.p.c.

4. Gara e aggiudicazione

a) Le parti e i creditori iscritti non intervenuti possono presenziare alla vendita la cui data è resa pubblica nelle forme di legge.

b) In caso di unica offerta valida, il bene è aggiudicato all'unico offerente anche in caso di mancata presentazione, salvo quanto previsto al successivo punto e).

c) In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta e il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto conforme a quanto in proposito previsto nell'avviso di vendita. Se, invece, gli offerenti non diano luogo alla gara, il Delegato aggiudicherà tenendo conto, nell'ordine: dell'offerta più alta, di quella assistita da cauzione più elevata, di quella che prevede tempi più brevi e forme di pagamento più convenienti per la procedura e, in ultima analisi, dell'offerta presentata per prima.

d) Prima di dare corso all'eventuale gara ai sensi dell'art. 573 co. 1 c.p.c., il Delegato, in caso di presentazione dell'istanza di assegnazione ai sensi degli artt. 588-589 c.p.c., ne renderà edotti gli offerenti.

e) Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo-base in misura non superiore ad un quarto e non vi sono altre offerte (c.d. prezzo minimo), il Professionista Delegato, ex art. 591-bis, co. 3, n. 3) c.p.c., **provvederà a deliberare anche sull'offerta al c.d. prezzo minimo**, non aggiudicando solo nel caso in cui in base alle circostanze di fatto specifiche e concrete vi sia la seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita o qualora sia stata presentata istanza di assegnazione, provvedendo nel primo caso ad indire una nuova vendita e nel secondo a deliberare sull'istanza di assegnazione ex artt. 590 e 591 co. 3 c.p.c. (v. art. 591-bis co. 3, n. 7). Il Delegato si asterrà dall'aggiudicazione, rimettendo gli atti al GE, allorquando, in presenza dell'istanza di assegnazione, il prezzo raggiunto dagli offerenti all'esito della gara non superi il prezzo-base, dovendo viceversa aggiudicare nel caso contrario.

f) In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al versamento del saldo mediante bonifico diretto sul conto corrente intestato alla procedura o mediante uno o più assegni circolari intestati alla procedura, nel termine indicato in offerta, ovvero, in caso di mancata indicazione del termine, entro 120 giorni dall'aggiudicazione. In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà le somme versate a titolo di cauzione.

g) **trasmetta telematicamente alla Cancelleria lo stesso giorno dell'esperimento di vendita: l'avviso di vendita e il verbale di vendita;**

h) **Dopo l'inutile esperimento dei tentativi di vendita senza incanto di cui al punto I**, il Delegato ne farà relazione al Giudice, evidenziando gli eventuali motivi che abbiano negativamente condizionato i tentativi effettuati e richiedendo gli opportuni provvedimenti per l'ulteriore corso delle operazioni delegate.

i) **Con l'istanza di cui al punto che precede o all'esito di ulteriori tentativi di vendita infruttuosi, il Delegato segnalerà altresì al GE, ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., se, sulla base di una valutazione in concreto delle circostanze, sia a suo avviso divenuto impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, avuto riguardo in particolare al rapporto tra il presumibile valore di realizzo e i costi sostenuti e da sostenersi per le vendite.**



l) Per quanto non specificamente disposto dalla presente delega relativamente alle operazioni di vendita, il Delegato farà applicazione delle pertinenti norme processuali.

5. Somme di denaro a disposizione della procedura

a) Il Professionista Delegato, ove non vi abbia già provveduto, deve accendere, presso la BNL, ag. Palazzo di Giustizia, o presso altro Istituto di Credito a sua scelta che pratici condizioni più favorevoli per la procedura un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice sul quale saranno depositate tutte le somme di denaro, a qualunque titolo incamerate dalla procedura, incluse quelle liquidate volta per volta dal Giudice a titolo di fondo-spese e poste a carico del creditore istante, salvo rendiconto. Il Delegato invierà tempestivamente alla Cancelleria copia del conto corrente bancario acceso.

b) Il Professionista Delegato è sin d'ora autorizzato:

1) a girare per l'incasso e a versare sul suddetto conto vincolato gli assegni circolari intestati alla procedura esecutiva che gli saranno consegnati (a titolo di cauzione, di saldo del prezzo di aggiudicazione, ecc.);

2) a prelevare dal conto vincolato, senza ulteriore apposita autorizzazione, ma previa specifica dichiarazione inserita nella distinta di prelievo e, comunque, salvo rendiconto, le somme di denaro occorrenti per spese di: pubblicità; comunicazioni; notifiche; diritti; contributi; bolli; imposte e oneri di voltura, trascrizione, cancellazione e registrazione.

III.- CONFERMA la custodia in capo al Professionista Delegato.

IV.- MANDA al Custode di svolgere l'incarico secondo le modalità di seguito precisate:

1) predisponga e trasmetta al GE la bozza dell'ordine di rilascio dell'immobile (con una nota di accompagnamento nelle quale esplicitare le ragioni dell'ordine di rilascio), qualora esso non risulti abitato dal debitore o occupato da terzi in base a titolo opponibile alla procedura; l'esecuzione dell'ordine, a cura dello stesso Delegato, avverrà comunque non oltre l'aggiudicazione provvisoria, previa interlocuzione con il Giudice;

2) comunichi al debitore la data della vendita, se già fissata, ovvero la data dell'udienza in cui sarà pronunciata l'ordinanza di vendita specificando agli occupanti che non devono ostacolare la attività del custode e che dovranno essere presenti in loco per consentire le preannunciate visite al bene; segnali immediatamente al Giudice ogni difficoltà riscontrata al fine di consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 560, co. 3°, c.p.c. (revoca della autorizzazione a risiedere presso l'immobile ed emissione del relativo ordine di liberazione);

3) riscuota i canoni di locazione e le indennità per illegittima occupazione (autorizzate dal GE) eventualmente versate dai titolari di contratti di locazione o di affitto non opponibili alla procedura esecutiva; versi senza ritardo le somme percepite direttamente su conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice; segnali tempestivamente al Giudice l'eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità pattuite ovvero eventuali necessità di urgente manutenzione dell'immobile pignorato; segnali ai creditori intervenuti nella procedura e al Giudice l'eventuale inadeguatezza del canone ex art. 2923, co. 3°, c.c.; qualora taluno degli immobili sia in condominio, dia immediata comunicazione della nomina all'amministrazione condominiale, al quale chiederà la trasmissione di copia delle richieste di pagamento inviate al proprietario dell'immobile, della documentazione di supporto e di ogni altra inerente alla gestione del condominio;

4) accompagni di persona, o a mezzo di un suo ausiliario *ad hoc* e senza aggravio di spese, tutti gli interessati all'acquisto ad esaminare l'immobile o gli immobili oggetto della procedura; organizzi le visite in orari differenziati adottando tutti gli accorgimenti necessari perché ciascuno interessato non venga contattato o identificato dagli altri; fornisca, a richiesta, copia della ordinanza di vendita e della perizia, fornendo altresì ogni altro più utile chiarimento e ragguaglio in ordine alle modalità della vendita, alle caratteristiche e



consistenza del bene; precisi, se richiesto, gli eventuali oneri condominiali dei quali l'aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore in forza dell'art. 63, co. 2°, disp. att. c.c. (il nome ed il recapito del custode saranno inseriti nella pubblicità commerciale);

5) coordini la propria attività con quella del Delegato (ove si tratti di soggetti distinti);

6) formuli apposita istanza di anticipazione o rimborso delle spese vive necessarie all'esecuzione dell'incarico, che saranno poste a carico del procedente o del surrogante;

7) presenti un rendiconto semestrale e uno finale, con la relazione sull'attività svolta, evidenziando già in epigrafe eventuali criticità.

VI.- DISPONE che, esaurita la vendita del compendio pignorato, il Professionista:

a) provveda in caso di credito fondiario a versare, ex art. 41 TUB, direttamente in favore della banca un importo pari al 70% del prezzo conseguito dalla vendita, dandone comunicazione in Cancelleria;

b) predisponga, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, la minuta del decreto di trasferimento **usando esclusivamente il modello in uso presso l'Ufficio** (reperibile sul sito del Tribunale all'indirizzo <http://www.tribunale.bari.giustizia.it/esecuzioni.aspx>, cliccando, in basso nella pagina, su "Modello di decreto di trasferimento"); **unitamente alla minuta del decreto di trasferimento depositi**: 1) copia del verbale di vendita; 2) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento complessivo del prezzo di vendita e quanto separatamente versato dall'aggiudicatario a titolo di fondo spese, assieme all'estratto conto aggiornato del conto intestato alla procedura; 3) le visure ipotecarie aggiornate (cioè relative al periodo successivo a quello coperto dalle visure già depositate ex art. 567 c.p.c.); 4) l'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'aggiudicatario, indicando la somma da questo versata separatamente a titolo di fondo spese, richiedendo autorizzazione al G.e. per l'eventuale restituzione in favore dell'aggiudicatario;

c) proceda all'estinzione del conto corrente vincolato di cui al precedente punto III.5.a) – ove lo stesso non sia già aperto presso la B.N.L., agenzia Palazzo Giustizia di Bari – e al trasferimento delle somme relative su altro conto corrente, sempre intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, da accendersi presso la B.N.L., agenzia Palazzo di Giustizia di Bari, depositandone prontamente copia nel fascicolo della procedura;

d) predisponga la minuta del provvedimento di liquidazione del saldo dell'onorario spettante all'Esperto stimatore (unitamente al relativo mandato di pagamento) o della somma da quest'ultimo dovuta in restituzione rispetto a quanto già liquidato in acconto, ai sensi dell'art. 161, co. 3, disp.att. c.p.c. (tenendo conto che all'Esperto è già stata liquidata, ex art. 13 DM 30.5.2002, una somma in acconto pari al 50% del prezzo di stima determinato dallo stesso Esperto, calcolando l'onorario, rispetto alla nuova liquidazione solo per l'attività di stima ex art. 13 cit. (essendo state le altre voci già definitivamente liquidate), sulla base del prezzo ricavato dalla vendita, secondo la tariffa minima, media o massima a seconda di quella applicata col precedente provvedimento di liquidazione al 50%);

e) depositi, immediatamente prima della formazione del progetto di distribuzione, l'istanza di liquidazione del solo compenso a carico della procedura (con la documentazione necessaria allegata), completa dell'attestazione di conformità alle linee-guida adottate da questo Ufficio; le istanze evidenzieranno, riportandole in distinti prospetti riepilogativi conclusivi: 1) quella riguardante gli oneri a carico della procedura, le somme spettanti a titolo di compenso per l'attività di Professionista delegato e quelle per l'attività di custodia, le spese soggette ad IVA e quelle non soggette, gli acconti ricevuti e il saldo richiesto (il pagamento dei compensi al Delegato verrà eseguito solo una volta reso esecutivo il piano di riparto); 2) quella riguardante gli oneri a carico dell'aggiudicatario, il compenso e le spese non soggette ad Iva, con l'anticipazione da quest'ultimo versata e il saldo a credito del Professionista o il residuo dovuto in restituzione per il versamento anticipato in eccesso, con contestuale predisposizione del relativo mandato di pagamento a favore dello stesso aggiudicatario (il Delegato richiederà all'aggiudicatario, oltre al pagamento del prezzo di aggiudicazione, esclusivamente il compenso a suo carico già liquidato dal GE e gli altri oneri economici di natura tributaria prevedibili a suo carico, evitando di chiedere somme percentuali rispetto al prezzo di aggiudicazione);

f) applicati gli artt. 591-bis co. 3, n. 12), 596, co. 1, e 598 c.p.c., non più tardi di 30 giorni dal provvedimento di liquidazione del compenso a carico della procedura, formi il progetto di distribuzione, nel quale riporterà anche quanto liquidato in suo favore dal Giudice a titolo di compenso e rimborso spese;



all'uopo assegni ai creditori un termine non superiore a 15 giorni per la comunicazione delle note relative ai rispettivi crediti;

g) una volta predisposto il progetto di distruzione, ne invii copia ai creditori e al debitore a mezzo PEC o raccomandata con cartolina di ricevimento, fissando contestualmente la data di udienza per la loro audizione presso il proprio studio con invito a comparire non inferiore a 10 giorni, avvertendo espressamente le parti che, ai sensi dell'art. 597 c.p.c., la mancata comparizione all'udienza importa approvazione del progetto che diverrà esecutivo;

h) qualora all'udienza non compaia nessuno o pur comparendo una o più parti nessuna di queste presenti osservazioni o risulti comunque l'accordo fra tutte le parti, lo dichiari esecutivo redigendo apposito verbale e depositi lo stesso in Cancelleria unitamente al progetto – completo degli allegati, dell'attestazione sotto la propria responsabilità che la data di udienza è stata comunicata a tutte le parti e che non vi sono state osservazioni o che sulle stesse è stato raggiunto accordo, nonché delle quietanze di pagamento – ; la Cancelleria provvederà a comunicare il verbale ed il relativo progetto a tutte le parti;

i) dopo la declaratoria di esecutività del progetto di distribuzione, provveda alla predisposizione dei provvedimenti di svincolo delle quote previste dal progetto esecutivo, mediante l'assegnazione ai creditori (e a chiunque altro sia destinatario di un pagamento) di un termine non superiore a 20 giorni per la comunicazione dei dati occorrenti al versamento in loro favore e delle quietanze; i mandati di pagamento verranno dalla Cancelleria sottoposti all'attenzione del GE comunque solo una volta decorsi 20 giorni dalla comunicazione del piano esecutivo da parte della Cancelleria stessa, con attestazione che non è stata presentata alcuna opposizione al piano;

j) una volta ottenuti dai destinatari dei pagamenti i dati necessari: a) depositi telematicamente istanza di emissione mandati per ciascun beneficiario contenente **codice fiscale e codice IBAN** di ciascuno; b) depositi tutti i mandati redatti in unico documento; c) all'esito della sua sottoscrizione da parte del GE, rediga il rapporto riepilogativo finale di cui al punto VII, lett. c) nel termine ivi indicato;

k) ove all'udienza dinanzi al Professionista, e solo in questa sede, vengano presentate osservazioni al progetto e ne sia ritenuta l'opportunità, il Professionista apporti le modifiche necessarie e proceda ad una nuova convocazione per l'audizione; nel caso di ritenuta invariabilità del progetto, nonostante le osservazioni, o di persistente dissenso di taluna delle parti dopo le modifiche apportate, trasmetta il progetto con le osservazioni al GE per le sue determinazioni; resta fermo che competerà all'Ufficio del Giudice, laddove ritenga di apportare variazioni al progetto, provvedere agli adempimenti per la sua approvazione e, qualora non gli siano pervenute le note di credito e delle competenze da parte dei creditori, operare le liquidazioni d'ufficio ai fini del riparto; qualora al Professionista non pervengano le note di credito e delle competenze da parte dei creditori nel termine suindicato, egli vi provvederà d'ufficio, ai fini della distribuzione; in ogni caso, per il successivo svincolo delle quote, il Delegato seguirà le disposizioni di cui al precedente punto i).

VII.- In ogni caso, il Professionista Delegato terrà un corretto e tempestivo rapporto di collaborazione e informazione con l'Ufficio del GE, in particolare depositando, ai sensi dell'art. 16 *bis*, co. 9 *sexies*, d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012):

a) rapporti riepilogativi periodici, a cadenza semestrale dal rapporto riepilogativo iniziale, cui allegnerà l'estratto aggiornato del conto intestato alla procedura evidenziando già in epigrafe eventuali criticità;

b) un rapporto riepilogativo finale, successivo agli adempimenti della fase distributiva, da comunicare anche questo alla Cancelleria di questo Ufficio al più tardi entro 45 giorni dalla firma dei mandati di pagamento da parte del GE, in cui si darà atto dell'avvenuta distribuzione dell'intero ricavato della procedura e dell'estinzione del conto ad essa intestato o, in mancanza, si indicheranno le eventuali somme residue nonché i soggetti cui esse spettano.

Resta fermo che per qualunque richiesta di provvedimenti specifici o segnalazione di situazioni che rendano necessaria una valutazione del GE, il Delegato dovrà depositare apposita istanza (distinta comunque dal rapporto riepilogativo).

VIII.- Della presente ordinanza deve essere data notizia da parte del creditore diligente, nel termine di

giorni trenta dalla comunicazione, ai creditori di cui all' art. 498 c.p.c. che non sono comparsi.

IX.- DISPONE la comunicazione della presente ordinanza al Professionista delegato e alle parti.

Bari, 03/02/2018

Il Giudice dell'Esecuzione
Raffaella Simone

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

